



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Deliberazione n. 67 del 01/09/2026

Oggetto: Modifica schema di convenzione per la conduzione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra la Città Metropolitana di Messina e il Comune di Messina, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 48 del 21/07/2026.

L'anno duemilaventisei, il giorno **uno** del mese di **settembre** alle ore **15:30** e s.s. presso la Sala del Consiglio di Palazzo dei Leoni, in Messina, giusta convocazione nota prot. n. 33619 .del 11/08/2026, in aggiornamento della seduta del 05/08/2026, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno si è riunito in seduta pubblica il Consiglio della Città Metropolitana di Messina.

Assume la Presidenza il Sindaco Metropolitanano Dott. Federico BASILE;

Assiste ai lavori il Segretario Generale, dott.ssa Rossana CARRUBBA, che procede con l'appello nominale:

		Presenti	Assenti
1	ALIBRANDI Paolo	X	
2	BRANCATELLI Monica A. M.	X	
3	CRISAFULLI Giuseppe		X
4	FOTI CUZZOLA Antonino	X	
5	GIOVENI Libero	X	
6	ITALIANO Lorenzo	X	
7	LO MONTE Carmelo	X	
8	MIDILI Giuseppe	X	
9	OTERI Cosimo	X	
10	RUSSO Antonino		X
11	SANTORO Flavio		X
12	SIDOTI Salvatore	X	
13	SIRACUSANO Giuseppe	X	
14	ZIRILLI Daniela		X
15	BASILE Federico	X	
		11	4

Risultano presenti n. 10 Consiglieri, oltre il Sindaco. Presenti n. 11, assenti n. 4 (Crisafulli, Russo,

Santoro, Zirilli).

Partecipano alla seduta il Dirigente Dott. Biagio Privitera e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in collegamento da remoto.

Si passa alla trattazione del punto n. 2 all'O.d.G.: *“Modifica schema di convenzione per la conduzione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra la Città Metropolitana di Messina e il Comune di Messina, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 48 del 21/07/2026”*.

Il Sindaco Metropolitan presenta brevemente la proposta di delibera che riguarda le modifiche richieste dal Ministero dell'Interno, rispetto alla convenzione già approvata da questo Consiglio Metropolitan, con delibera numero 48 del 21 luglio 2026.

Alle ore 15:48, si unisce alla seduta il **Consigliere Metropolitan Russo**.

Alle ore 15:49, si unisce alla seduta la **Consigliera Metropolitan Zirilli**.

Risultano presenti n. 11 Consiglieri, oltre il Sindaco. Presenti n. 12, assenti n. 3 (Crisafulli, Midili, Santoro).

Chiede la parola il **Consigliere Gioveni**, che porge i saluti all'Aula e al Consigliere Foti Cuzzola. Pone, quindi, al Sindaco Metropolitan un quesito relativo alla delibera in argomento, ovvero se sia possibile votarla senza il parere del Collegio dei Revisori visto che al Comune di Messina, la medesima delibera, è stata votata con il parere del Collegio.

Alle ore 15:51 si unisce alla seduta il **Consigliere Metropolitan Crisafulli**.

Risultano presenti n. 12 Consiglieri, oltre il Sindaco. Presenti n. 13, assenti n. 2 (Midili, Santoro).

Prende la parola il **Sindaco Metropolitan** per nominare gli scrutatori: Crisafulli, Gioveni e Sidoti.

Quindi risponde al Consigliere Gioveni precisando che la deliberazione n. 48 del 21/07/2026 era priva del parere del Collegio dei Revisori perché non necessario, parimenti l'atto originario votato dal Consiglio Comunale era privo del parere perché non necessario. Successivamente nella seconda seduta del Consiglio Comunale la deliberazione è stata votata con il parere richiesto da un consigliere ed espresso dai Revisori.

Passa, quindi, la parola al Segretario Generale garante della legittimità degli atti amministrativi.

Il **Segretario Generale Rossana Carrubba** chiarisce che la Convenzione di segreteria non è tra i provvedimenti e gli atti per i quali, ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., è richiesto come obbligatorio il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

I casi in cui è obbligatorio il parere del Collegio sono tassativi e chiaramente leggibili.

In base alla normativa vigente, i consiglieri comunali e nella fattispecie metropolitani possono chiedere un parere facoltativo al Collegio dei Revisori che è tenuto a fornirlo. Tale parere ha solo funzione consultiva.

Alle ore 15:54, si unisce alla seduta **Consigliere Metropolitan Flavio Santoro**.

Risultano presenti n. 13 Consiglieri, oltre il Sindaco. Presenti n. 14, assenti n. 1 (Midili).

Il **Sindaco Metropolitan** ringrazia il Segretario Generale e passa la parola al **Consigliere Oteri** che ne ha fatto richiesta.

Il **Consigliere Oteri**, pur condividendo quanto espresso dal Collega Gioveni, si dichiara garantito e soddisfatto dalle parole del Segretario Generale ed è sua opinione che si possa procedere alla discussione e votazione dell'atto.

Il Sindaco Metropolitano passa la parola al **Consigliere Sidoti** che segnala la presenza di quelli che, a suo avviso, possono essere considerati refusi nello schema di convenzione; come ad esempio due articoli con lo stesso numero cinque, la ripartizione del trattamento economico e dei rimborsi del Segretario Generale tra Comune e Città Metropolitana. Infine, si domanda se il Segretario Generale non dovrebbe astenersi in quanto oggetto della convenzione, per evitare potenziali conflitti.

Prende la parola il **Segretario Generale** ed in risposta ai quesiti posti dal Consigliere Sidoti precisa che durante l'approvazione della convenzione è stata sostituita dal Vice Segretario tanto al Comune quanto alla Città Metropolitana e che la convenzione, già approvata dal Ministero dell'Interno, è in atto dal 03/08/2026.

Il Ministero ha richiesto solo la parziale modifica della convenzione per quel che riguarda l'Ente capofila e dell'art. 6 comma 2, per la parte che rimette al Consiglio la competenza a decidere dello scioglimento e/o recesso della convenzione di segreteria.

Per quanto esposto, il Segretario Generale, ritiene non necessaria la sua sostituzione in Aula in quanto, la proposta di delibera, si limita a modificare le parti della convenzione secondo quanto richiesto dal Ministero dell'Interno.

Il **Segretario Generale** in risposta ai dubbi relativi la suddivisione del trattamento economico e ai rimborsi chiarisce che il 60% è a carico del Comune e il restante 40% è a carico della Città Metropolitana, quest'ultima paga il compenso e il Comune provvede al rimborso della propria quota. Inoltre, la Città Metropolitana invia al Comune ogni sei mesi il rendiconto delle spese sostenute. Il Comune può chiedere semestralmente un acconto sulle spese sostenute nell'anno in corso e la Città Metropolitana provvederà al rimborso delle quote a proprio carico entro sessanta giorni dalla richiesta.

Alle ore 16:11 si unisce alla seduta il Consigliere Midili.

Risultano presenti n. 14 Consiglieri, oltre il Sindaco. Presenti n. 15.

Prende la parola il **Consigliere Siracusano** che ritiene la ripartizione delle spese una svista, frutto dell'inversione delle percentuali.

Il **Segretario Generale** ribadisce che questa ripartizione della spesa non è un refuso. E' una scelta precisa già approvata con la precedente convenzione che ha stabilito che il Comune, benchè non sia Ente capofila, sostenga la maggior quota di spesa atteso che, è preponderante il tempo che il Segretario dedica al Comune, rispetto a quello dedicato alla Città Metropolitana.

Alle ore 16:13 lasciano la seduta i Consiglieri Midili e Zirilli.

Risultano presenti n. 12 Consiglieri, oltre il Sindaco. Presenti n. 13, assenti n. 2 (Midili, Zirilli).

Il **Consigliere Sidoti** ribadisce le proprie perplessità sulla ripartizione delle spese tra Comune e Città Metropolitana e il Sindaco Metropolitano, alle ore 16:15, sospende i lavori per cinque minuti per le verifiche del caso.

Alle ore 16:20 riprendono i lavori.

Il **Sindaco Metropolitano**, dopo un ragionamento riassuntivo delle posizioni espresse, ritiene che il comma 3 dell'art. 5 possa, comunque, essere mantenuto nella sua interpretazione originaria, per cui eventuali spese per missione o rimborsi sostenuti dal Comune per attività istituzionali svolte dal Segretario Generale che interessano entrambi gli enti debbono essere suddivise tra il Comune stesso e la Città Metropolitana.

Non essendoci altre richieste di intervento, con l'assistenza degli scrutatori Crisafulli, Gioveni e Sidoti, pone in votazione la proposta di deliberazione sopra esposta.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Con n. 7 voti favorevoli e n. 6 astenuti (Brancatelli, Foti Cuzzola, Gioveni, Oteri, Sidoti, Siracusano) **su n. 13 presenti**.

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata al presente atto.

Il Sindaco Metropolitano pone in votazione l'immediata esecutività della deliberazione.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Con n. 7 voti favorevoli e n. 6 astenuti (Brancatelli, Foti Cuzzola, Gioveni, Oteri, Sidoti, Siracusano) **su n. 13 presenti** approva l'immediata esecutività della proposta di deliberazione.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Deliberazione del Consiglio Metropolitan

Proponente: il Sindaco Metropolitan

OGGETTO: Modifica schema di convenzione per la conduzione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra la Città metropolitana di Messina e il Comune di Messina approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 48 del 21/07/2026.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazioni del Consiglio Metropolitan n. 48 del 21/7/2026 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 23/7/2026 è stato deliberato di svolgere, in forma associata tra il Comune e la Città Metropolitana di Messina, il servizio di Segreteria Comunale, mediante la stipula, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000, di una convenzione tra i due enti e contestualmente è stato approvato lo schema di convenzione contenente i patti, condizioni e modalità che regolano i rapporti tra le parti;
- la predetta convenzione di Segreteria Generale è stata trasmessa per la competenza della relativa approvazione al Ministero dell'Interno-Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

CONSIDERATO CHE:

- con nota 22846 del 27/07/2026, introitata al prot. n. 31508 del 27/7/2026 di questo Ente, il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, ha chiesto di modificare la Convenzione di Segreteria in argomento nella parte in cui prevede quale ente capofila della Convenzione il Comune in luogo della Città Metropolitana, atteso che l'art. 2, c. 1 e 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 21/10/2020 stabilisce che nelle sedi di segreteria convenzionata *“la nomina del Segretario è disposta dal Sindaco del comune, o dal Presidente della Provincia, **avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila**”*.

PRESO ATTO:

CHE il Ministero, sebbene Comune e Città Metropolitana siano enti di natura diversa, ha ritenuto applicabile la suddetta disposizione ministeriale anche alla fattispecie che ci occupa, considerando la Città Metropolitana ente avente la maggiore popolazione e dunque necessariamente ente capofila della convenzione di Segreteria generale.

CHE il Ministero ha altresì richiesto, nella citata nota, di modificare l'art. 6 c. 2 della Convenzione nella parte in cui stabilisce *“La presente convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento mediante conformi atti deliberativi consiliari dei due enti convenzionati oppure **per volontà di recesso manifestata con atto formale dal Sindaco di uno dei due enti, da comunicare all'altro ente;***

(...)” lasciando esclusivamente la parte della disposizione che rimette al **Consiglio comunale o provinciale la competenza a decidere dello scioglimento** e/o recesso della convenzione di segreteria.

CHE il Ministero dell’Interno con decreto prot. 23613 del 03/08/2026 introitato al prot. n. 32474 del 03/08/2026 ha preso atto della Convenzione di segreteria tra la Città Metropolitana di Messina (capo convenzione) ed il Comune di Messina valida a decorrere della presa di servizio effettiva del segretario titolare ed ha assegnato la dott.ssa Rossana Carrubba quale segretario titolare della predetta convenzione demandando al Sindaco Metropolitano di Messina di procedere alla nomina, restando in attesa dell’ invio del nuovo schema modificato.

RITENUTO necessario, alla luce di quanto rilevato, rettificare la convenzione di segreteria generale approvata con deliberazione consiliare n. 111 del 23/7/2026 attenendosi a quanto stabilito dal D.M. del 21 ottobre 2020 e a quanto rappresentato relativamente all’art. 6, comma 2.

VISTI:

- il D.Lgs.18.08.2000 n. 267
- lo Statuto comunale;
- il D.P.R. 465/1997;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i provvedimenti adottati dall’ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali recanti la disciplina attuativa delle convenzioni di segreteria;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 48 del 21/07/2026 i cui contenuti sono qui integralmente richiamati;

PROPONE

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DARE ATTO dell’avvenuta presa d’atto, da parte del Ministero dell’Interno -Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali-Direzione Centrale per le Autonomie-Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, della convenzione di segreteria tra la Città Metropolitana di Messina ed il Comune di Messina e dell’assegnazione della dott.ssa Rossana Carrubba quale segretario titolare della predetta convenzione

MODIFICARE lo schema di convenzione per la conduzione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra la Città metropolitana di Messina e il Comune di Messina approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 48 del 21/07/2026 stabilendo che la Città Metropolitana di Messina assuma il ruolo di capo convenzione.

APPROVARE lo schema di convenzione, contenente i patti, le condizioni e modalità che regolano i rapporti tra le parti, nel testo modificato, che si allega alla presente sotto la lett. A) per farne parte integrante e sostanziale .

DEMANDARE al Sindaco la sottoscrizione della Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale così come modificata .

TRASMETTERE copia del presente atto al Ministero dell'Interno-Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e alla sezione regionale dell' Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - Prefettura – UTG Palermo , per quanto di rispettiva competenza;

DICHIARARE la presente proposta immediatamente esecutiva vista l'imminente scadenza della convenzione.

Il Segretario Generale

F.to (Dott.ssa Rossana Carrubba)

OGGETTO: Modifica schema di convenzione per la conduzione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra la Città metropolitana di Messina e il Comune di Messina approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 48 del 21/07/2026.

IL DIRIGENTE

VISTO l'art.1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

VISTO l'art. 12 della L.R. 30/2000;

Per quanto concerne la regolarità tecnica

ESPRIME

in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere:

FAVOREVOLE

Il Segretario Generale
F.to (dott.ssa Rossana Carrubba)

Data 05/08/2026



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione

OGGETTO: Modifica schema di convenzione per la conduzione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra la Città metropolitana di Messina e il Comune di Messina approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 48 del 21/07/2026.

☐ La presente proposta non necessita di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

☒ Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R. 30/2000 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile"

☐ Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente prenotazione di impegno di spesa:

Impegno	Importo	Capitolo	Bilancio

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Diminuzione Entrata	Importo	Capitolo	Bilancio

Addì 05.08.2026

Il Funzionario Responsabile
F.to Bonannella Rita

IL DIRIGENTE
Servizi Finanziari e Tributari
F.to (Dott.ssa Daniela Lombardo)

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

COMUNE DI MESSINA

CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA E IL COMUNE DI
MESSINA PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

L'anno duemilaventisei , addì..... del mese di..... in Messina e nella sede della Città Metropolitana di Messina, via n.....,

TRA

la Città Metropolitana di Messina nella persona del Sindaco metropolitano, Federico Basile , che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva e C.F.80002760835);

e

il Comune di Messina nella persona del Vice Sindaco del che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva e C.F.00080270838);

PREMESSO

- che la Legge regionale n. 15 del 4 agosto 2012, e ss. mm. ii., recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane", ha istituito i Liberi consorzi e le Città metropolitane;

- che la Città metropolitana rappresenta un ente di secondo livello, rappresentativo dei Comuni che la compongono, con la finalità, tra le altre, di realizzare tra essi un livello ottimale di coordinamento, attraverso gli organi metropolitani, dove è assicurata la rappresentanza (Consiglio) e la presenza di ciascun Sindaco dell'area (Conferenza), giungendo così anche ad una ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse;

- che, ai sensi della succitata , art. 13 comma 1, il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del comune capoluogo;

- che in base all'esito della consultazione elettorale del 24-25 maggio 2026 in data 28 maggio 2026 è stato proclamato eletto il Sindaco del Comune di Messina dott. Federico Basile e, dunque il Sindaco del Comune di Messina ex lege ha assunto anche il ruolo di Sindaco metropolitano per il mandato amministrativo 2026-2031;

- che, al comune di Messina come anche alla Città Metropolitana viene riconosciuta la capacità auto-organizzativa nell'assetto dei propri organi e nello svolgimento delle proprie funzioni, che trova in primo luogo espressione nella potestà statutaria;

- che in relazione alla Città metropolitana l'art. 21 della legge istitutiva disciplina la figura del segretario degli enti di area vasta stabilendo che “ *Il segretario del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana è nominato tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari*

comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel rispetto delle fasce di appartenenza. Oltre ai compiti di cui all'articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti dell'ente di area vasta;

- che l'art.3 della legge 15/2015 prevede che lo statuto degli enti di aria vasta disciplini i rapporti tra i comuni compresi nel territorio della Città metropolitana, individuando le modalità di organizzazione, di esercizio e di coordinamento delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione unitaria delle funzioni e dei servizi nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e riduzione della spesa;

- che lo strumento della convenzione rappresenta lo strumento tipico per regolare le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie con cui i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- che l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale e che tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province;

- che la Città metropolitana di Messina e il Comune di Messina hanno dato luogo a una convenzione sottoscritta in data 14/12/2022, per svolgere in modo coordinato le funzioni del Segretario generale, così da conseguire il duplice vantaggio in termini di efficienza nello svolgimento delle proprie funzioni e risparmi di spesa;

- che i consigli del Comune di Messina e della Città Metropolitana di Messina hanno stabilito di rinnovare ,senza soluzione di continuità, la convenzione per la conduzione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra la Città metropolitana di Messina e il Comune di Messina sottoscritta in data 14/12/2022;

- che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

- che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, e con decreto del Ministero dell'Interno del 21/10/20 ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;

che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:

- con deliberazione n..... del consiglio metropolitano di Messina in data
- con deliberazione n..... assunta dal Consiglio Comunale di Messina in data

DATO ATTO CHE:

-con nota 22846 del 27/07/2026, il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, ha chiesto di modificare la Convenzione di Segreteria in argomento nella parte in cui prevede quale ente capofila della Convenzione il Comune in luogo della Città Metropolitana ,atteso che l'art. 2, c. 1 e 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 21/10/2020 stabilisce che nelle sedi di segreteria convenzionata *“la nomina del Segretario è disposta dal Sindaco del comune, o dal Presidente della Provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila”*.

- il Ministero ha altresì richiesto, nella citata nota, di modificare l'art. 6 c. 2 della Convenzione nella parte in cui stabilisce *“La presente convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento mediante conformi atti deliberativi consiliari dei due enti convenzionati oppure **per volontà di recesso manifestata con atto formale dal Sindaco di uno dei due enti, da comunicare all'altro ente; (...)**”* lasciando esclusivamente la parte della disposizione che rimette al **Consiglio comunale o provinciale la competenza a decidere dello scioglimento e/o recesso** della convenzione di segreteria.

-con successive deliberazioni n..... del e n..... del rispettivamente il Consiglio Metropolitano di Messina ed il Consiglio Comunale di Messina hanno apportato allo schema della presente convenzione le modifiche richieste con nota 22846 del 27/07/2026 dal Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per le Autonomie – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto della Convenzione

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Gli enti rinnovano la convenzione sottoscritta il 14/12/2022 e si convenzionano per avvalersi della figura del medesimo Segretario Generale alle condizioni qui previste, anche al fine di ottenere una maggior efficienza nello svolgimento sinergico delle funzioni a beneficio degli Enti medesimi e un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 – Ente capo convenzione

La città Metropolitana di Messina assume la veste di capo convenzione in applicazione a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, art. 2, comma 2 e dalla circolare attuativa prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020.

Al Sindaco della Città Metropolitana di Messina ,ente capo convenzione, compete la nomina e la revoca del segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000; in merito alla procedura di nomina del segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

ART. 3 - Titolarità dell'ufficio

Il Segretario della sede di Segreteria convenzionata è individuato nel Segretario della Città Metropolitana di Messina.

ART.4 - Modalità di svolgimento del servizio

Il Segretario Generale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze degli enti stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

Gli enti determineranno comunque le modalità di svolgimento del servizio in accordo fra loro e di concerto con il Segretario in modo tale da assicurare l'ottimale espletamento di tutte le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti.

Il Segretario nominato esercita, in conformità a quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti.

Il Segretario dovrà prestare servizio in ciascuno dei due enti associati in misura proporzionale rispetto alle percentuali di ripartizione dei costi della convenzione.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario, le sue funzioni potranno essere svolte dal/dai Vicesegretario/i individuati tra i vicesegretari rispettivamente in servizio presso ciascuno dei due enti convenzionati.

ART. 5 - Trattamento economico del Segretario

Al Segretario compete il trattamento economico stabilito per le sedi convenzionate dai vigenti CCNL dei segretari comunali e provinciali e dagli eventuali contratti decentrati.

Per ciò che riguarda la retribuzione di risultato il Sindaco determina gli obiettivi per i due enti e le modalità di verifica e corresponsione di tale voce contrattuale, con oneri ripartiti secondo quanto previsto in sede di programmazione.

ART. 5 - Rapporti finanziari e gestione del rapporto di lavoro.

I due enti convenzionati concorrono alla spesa relativa al trattamento economico del Segretario in rapporto alle prestazioni rese presso ciascuna amministrazione, secondo le seguenti misure: 60% della spesa sarà a carico del Comune ed il 40% della spesa sarà a carico della Città metropolitana.

Il compenso di cui sopra sarà contabilizzato e pagato dalla Città Metropolitana la quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico del Comune . La Città metropolitana invierà

semestralmente al Comune il rendiconto delle spese sostenute nel semestre, unitamente alla specificazione di ogni singola spesa ed al piano di riparto tra i due enti convenzionati.

3 Il Comune potrà chiedere, semestralmente, un acconto determinato sulle spese sostenute nell'anno in corso. La Città metropolitana provvederà al rimborso delle quote a proprio carico, entro sessanta giorni dalla richiesta.

I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro del Segretario (autorizzazione alle ferie, allo svolgimento d'incarichi, ai congedi, missioni, partecipazione a convegni, corsi di formazione, ecc.) al Sindaco Metropolitano ponendo le eventuali spese a carico dell'ente convenzionato nell'interesse del quale sono svolte.

ART. 6 - Durata e cause di scioglimento

La presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e avrà durata pari al mandato del Sindaco Metropolitano secondo quanto previsto dall'art.99, comma 2, del d.Lgs.n.267/2000 cessando la propria vigenza al sessantesimo giorno dalla proclamazione del Sindaco.

La presente convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento mediante conformi atti deliberativi consiliari dei due enti convenzionati fino al recesso manifestato mediante conformi atti deliberativi consiliari dei due enti convenzionati.

ART. 7 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge, regolamento e statutarie dei rispettivi enti che disciplinano le convenzioni tra enti e quelle attinenti allo stato giuridico ed economico del Segretario.

Copia della presente convenzione, corredata dagli atti di approvazione degli organi di governo dei rispettivi enti, sarà trasmessa all'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II, allegata al DPR 26/4/1986 n. 131. Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art.16 della tabella allegato b) al DPR 26/10/1972, n. 642, così come modificato dal DPR 30/12/1982 n. 955.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

Il Vicesindaco del Comune di Messina

OGGETTO: Modifica schema di convenzione per la conduzione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra la Città metropolitana di Messina e il Comune di Messina approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 48 del 21/07/2026.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

F.to (dott. Federico Basile)

Il Consigliere Anziano

F.to (dott. Salvatore Sidoti)

Il Segretario Generale

F.to (dott. Rossana Carrubba)

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 44/91 e successive modifiche, è divenuta esecutiva:

☐ Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione in data _____

☒ Immediatamente Esecutiva

Messina, 01/09/2026

Il Segretario Generale

F.to (dott. Rossana Carrubba)